



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.14/TFT del 2/12/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 2/12/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.020

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Prot. 10980/11 pfi 24-25/PM/fb (esordienti)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Luigi Letizia, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Blue Devils Caserta: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Blue Devils Caserta, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Francesco Tunno nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Blue Devils Caserta alla gara Caserta Academy - Blue Devils Caserta del 29.10.2023, valevole per il campionato Esordienti Provinciali 12 anni 9v9; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Francesco Tunno, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Blue Devils Caserta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Blue Devils Caserta, alla gara Caserta Academy- Blue Devils Caserta del 29.10.2023 valevole per il campionato Esordienti Provinciali 12 anni 9v9, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. la società A.S.D. Blue Devils Caserta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Letizia e Francesco Tunno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Luigi Letizia, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Blue Devils Caserta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica

da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda; il calciatore Francesco Tunno il non luogo a procedere.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.021

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Prot. 11014/15 pfi 24-25/PM/rn (terza categoria- na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- la sig.ra **Lucia Porciello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2.- il sig. **Christian Massa**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3.- il sig. **Umberto D'Inverno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Napoli: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Napoli, alla gara Cantera Napoli – Athletic Panza del 6.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Cantera Napoli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lucia Porciello, Christian Massa ed Umberto D'Inverno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Umberto D'Inverno, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Christian Massa, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.022**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincentiis.****Prot. 11163/27 pfi 24-25/PM/ag (coppa under 14)**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Zampognaro, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Sporting Pianura del 4.2.2024, valevole per il girone A della Coppa Regionale Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Lorenzo Zampognaro**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, alla gara F.C. Pompei – Sporting Pianura del 4.2.2024 valevole per il girone A della Coppa Regionale Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **F.C. Pompei** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Carmine Vitiello e Lorenzo Zampognaro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare il calciatore Lorenzo Zampognaro, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.023**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincentiis.****Prot. 11164/28 pfi 24-25/PM/ag (campionato under 16)**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Sicignano, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Paratina Academy del 3.12.2023, valevole per il girone I del Campionato Regionale Under 16; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Lorenzo Sicignano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei alla gara F.C. Pompei – Paratina Academy del 3.12.2023, valevole per il girone I del campionato Regionale Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **F.C. Pompei** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Vincenzo Manfredini e Lorenzo Sicignano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare il calciatore Lorenzo Sicignano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti amministratore unico per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.024

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincenziis.

Prot. 11175/29 pfi 24-25/PM/ag (under 15- na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Ruocco Liberato**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, attestando in maniera non veridica il tesseramento del calciatore sig. Francesco Sicignano; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Club Napoli – F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del Campionato Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Francesco Sicignano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, alla gara Club Napoli - F.C. Pompei del 27.1.2024 valevole per il girone H del campionato Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Ruocco Liberato, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi due di inibizione; ed a seguito di patteggiamento per il calciatore Francesco Sicignano, una (1) giornata di squalifica;
Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.025

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devincentiis.

Prot. 11195/18 pfi 24-25/PM/rn (calcio a 5 serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Davide Fiorentino**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2.- il sig. **Antonio Rescigno**, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3.- il sig. **Sabato Napoletano**, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

4.- il sig. **Carmine Cicalese**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alle gare Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024 e Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024, tutte valevoli per il campionato di calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

5.- il sig. **Alberto Cuoco**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara Givova Pagani – Real Agerola Futsal del 24.2.2024 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

6.- il sig. **Giovanni Iovine**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara Real Agerola Futsal - Givova Pagani del

26.11.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7.- il sig. **Christian Laierno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alle gare Real Agerola Futsal - Givova Pagani del 26.11.2023 e Torretta – Givova Pagani del 10.2.2024, valevoli per il campionato di calcio a 5 di serie D, nonché alla gara Givova Pagani – Sporting Stabia del 15.10.2023 valevole per la Coppa Campania di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8. la società **A.S.D. Givoca Pagani** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Fiorentino, Antonio Rescigno, Sabato Napoletano, Carmine Cicalese, Alberto Cuoco, Giovanni Iovine e Christian Laierno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Carmine Cicalese, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Alberto Cuoco, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Iovine, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Christian Laierno, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Antonio Rescigno, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Sabato Napolitano, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Davide Fiorentino, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 800,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 2 Dicembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**